



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 8 agosto 2003

Protocollo: 2739

## **COMUNICATO STAMPA**

### **DAL 1° SETTEMBRE 2003 IN VIGORE LE MODIFICHE AL REGIME SUL TRANSITO COMUNITARIO**

L'Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 48/D del 7 agosto 2003, dà istruzioni sulle modifiche ai regimi TIR (Transports Internationaux Routiers) e ATA (Admission Temporaire/Temporaire Admission) che entreranno in vigore il 1° settembre p.v..

La Circolare, che evidenzia l'intendimento della Commissione di allineare quanto più possibile i suddetti regimi alla normativa sul transito comunitario/comune, precisa, tra l'altro, che:

#### riguardo la Convenzione TIR

- gli Uffici doganali di destinazione/uscita hanno l'obbligo di rinviare entro il termine massimo di un mese la pertinente sezione del foglio n.2 del carnet TIR a quelli di entrata/partenza;
- l'ammontare massimo della garanzia fornita dagli enti garanti comunitari (e, quindi, anche dall'Unioncamere) è di 60.000,00 Euro;
- la procedura di ricerca dei carnets TIR deve osservare una tempistica più rapida con maggiore tutela degli interessi degli utenti;

#### riguardo la Convenzione ATA

- si è inteso disciplinare l'individuazione dello Stato competente al recupero dei diritti nel caso di irregolarità commesse in operazioni di transito con carnet ATA;
- le Autorità doganali di uno Stato membro devono notificare entro un anno dalla scadenza del carnet eventuali irregolarità commesse sia al titolare dello stesso che all'associazione garante.

Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della Circolare, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia, [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it).